

TRIBUNALE DI TREVISO

Sezione seconda civile

R.G. 2723/12

Il Giudice,

sciogliendo la riserva,

rilevato che, con l'adesione alla eccezione di incompetenza territoriale, deve ritenersi implicitamente revocato il decreto ingiuntivo emesso dal giudice incompetente con la conseguenza che, quella che trasmigra davanti al giudice dichiarato competente non è più una causa di opposizione ad un decreto non più esistente ma una causa che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645, comma 2 cpc);

rilevato che la riassunzione ha comportato la riproposizione della sola domanda di accertamento negativo del credito di talché l'istanza di emissione di ordinanza ex art.186 ter cpc non può assumere una valenza anticipatoria di una domanda non introdotta in causa;

considerato che gli attori chiedono i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cpc;

ritenuto di valutare ogni istanza istruttoria alla scadenza dei suddetti termini,

pqm

rigetta la domanda di emissione di ordinanza ex art.186 ter cpc;

it


assegna i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cpc a decorrere dal
10/11/12 e fissa per la discussione su eventuali istanze istruttorie l'udienza del
21/2/13 ore 11.00.

Si comunichi.

Treviso, 04/10/2012

Il Giudice

Caterina Passarelli

Deposito in Cancelleria

il 16/10/12

IL CANCELLIERE

Renzo Cato

IL CASO.it